

65

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da / Deputato

Palasciano

nella tornata del

2. Dic. 1867

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

Comitato

Uffizi che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera

" dello sviluppo

" della presa in considerazione

2. Dic. 1867

3  
e marina la sentenza della Commissione d'inchiesta senza alcuna decorrenza di termine.

Corrado.

*Nota. — I primi sette emendamenti proposti dall'onorevole Corrado si riferiscono nella citazione degli articoli indistintamente al progetto del Ministero ed a quello della Commissione. I successivi si riferiscono esclusivamente agli articoli del progetto del Ministero.*

Al Libro II, Titolo II, Capitolo 12.

All'articolo 298 della Commissione, il sottoscritto propone sostituirsi il seguente:

« Chiunque avrà spogliato o un individuo di marina od altro addetto al servizio militare marittimo, o pure un prigioniero di guerra, i quali trovansi feriti o infermi, o commesso sulle loro persone i reati contemplati negli articoli 279, 280 e 281 del presente Codice, sarà punito secondo le circostanze, con la morte, previa degradazione, o coi lavori forzati a vita od a tempo. »

Dopo l'articolo 305 della Commissione, il sottoscritto propone altresì di aggiungere i seguenti:

Art. 306.

« Il furto, l'appropriazione indebita o la devastazione di viveri, medicinali, suppellettili e strumenti destinati alla cura degli infermi o feriti, a qualunque dei belligeranti si appartenessero, sarà punito col massimo della reclusione militare. »

Art. 307.

« La detenzione arbitraria di feriti od infermi neutralizzati sarà punita coi lavori forzati a tempo. »

Art. 308.

« La detenzione arbitraria di persone neutralizzate, nè inferme, nè ferite, è punita con la reclusione militare non minore di sette anni. »

Art. 309.

« La frode commessa simulando infermità o ferite, o le altre qualità che rendono una persona neutrale, sarà punita col massimo della reclusione militare. »

F. Palasciano.

**Rettificazioni proposte dal Ministero ed accettate dalla Commissione.**

*Soppressione del 2° alinea dell'articolo 163.*

*Sostituzione del 2° alinea dell'articolo 177 all'articolo 178 soppresso.*

**Rettificazioni proposte dalla Commissione.**

*Soppressione delle parole: o trovavasi detenuto per punizione disciplinare nel 2° alinea dell'articolo 166.*

*Introduzione delle parole: trovasi detenuto per punizione disciplinare o nell'articolo 168 dopo le parole o da chi e prima di quelle sta scontando, ecc.*

*Correzione nell'articolo 169 della citazione degli articoli 164 e 165 scrivendosi invece articoli 167 e 169.*

*Sostituire nell'articolo 322 alle parole comandante generale le parole comandante in capo.*

# I.

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

## CAMERA DEI DEPUTATI

### EMENDAMENTI

#### al progetto di Codice penale marittimo.

Tornata del 1° dicembre 1868

*Agli articoli 3 e 4.*

*Sia soppressa la distinzione della fucilazione nel petto e nelle spalle.*

*All'articolo 9, ultimo alinea.*

*Si aggiunga: salvo quanto è disposto nei casi di prevaricazione, falso e corruzione.*

*All'articolo 24, seconda alinea.*

*Aggiungasi: e della reclusione militare.*

*All'articolo 25.*

*Alle parole: seguito da condanna, si aggiunga: purchè non sia maggiore di tre mesi.*

*All'articolo 56.*

*Dopo le parole: morboso furore, si aggiunga: o di completa ebbrezza quando non sia maliziosamente procurata.*

*All'articolo 72.*

*Alle parole: le armi contro lo Stato, si aggiunga: coll'animo determinato di abbattere il Governo o di attentare contro l'integrità della nazione.*

*All'articolo 145.*

*Aggiungasi un alinea nei termini seguenti: Se le vie di fatto contro il superiore ufficiale, non aventi il carattere di reato mancato o tentato nè accompagnato dalle circostanze dell'agguato o premeditazione, avranno prodotto lesioni guaribili in meno di 10 giorni, potranno essere punite colla reclusione militare.*

*All'articolo 158.*

*Sopprimansi le parole: o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore.*

*All'alinea si sostituisca il seguente:* Ove il reato sia stato una conseguenza della provocazione del superiore, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi.

*All'articolo 163.*

*Si aggiunga:* e, secondo le circostanze, colla semplice pena del carcere militare.

*Sarà in facoltà dei comandanti dei corpi di punire disciplinariamente in tempo di pace il disertare non recidivo.*

*All'articolo 164.*

*Sopprimere l'alinea 5.*

*All'articolo 169.*

*Sopprimere le parole:* e con un anno di reclusione.

*All'articolo 207.*

*Alle parole:* e vi concorra il danno, *aggiungere le parole:* reale ed effettivo.

*All'articolo 318.*

*Alle parole:* alla presenza del pubblico Ministero, *si aggiunga:* assistito dal segretario del tribunale militare che dovrà estendere processo verbale del sorteggio.

*All'articolo 322.*

*Si sostituisca il seguente articolo:* Presso ogni tribunale marittimo vi sarà un istruttore, il quale potrà essere coadiuvato da un aggiunto.

Non potranno rivestire queste qualità che gli avvocati patrocinanti o magistrati che avranno dieci anni di esercizio, senza pregiudizio dei diritti acquistati degli istruttori militari attualmente in carica.

*Dopo l'articolo 472.*

*Aggiungere un capitolo:* Delle libertà provvisorie, *coi seguenti articoli:*

a) In tutti i reati punibili colla pena del carcere o colla reclusione militare non maggiore di anni cinque, l'accusato non recidivo godrà di diritto della libertà provvisoria senza obbligo di cauzione.

b) Nel corso dell'istruttoria i marinai e sott'ufficiali potranno, secondo le circostanze, essere aggregati presso un corpo o comando di stanza nel luogo ove risiede il tribunale competente, a seguito di domanda dell'istruttore al comando di divisione.

c) Gli ufficiali rimarranno a disposizione del Ministero della marina durante il processo.

d) La Commissione d'inchiesta nel pronunciare l'accusa dovrà anche provvedere alla libertà provvisoria.

e) L'imputato, cui fosse denegata la libertà provvisoria, potrà denunciare al tribunale supremo di guerra.